

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GULLO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) QUARTA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Nella seduta del 13/12/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso della somma di euro 2.250,68 a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito della anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto della pensione stipulato in data 16 marzo 2010, oltre interessi ed il ristoro delle spese per la difesa tecnica, quantificate in euro 300,00.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha eccepito la non rimborsabilità della commissione di intermediazione, in quanto avente natura *up front*. Ha comunicato che l'importo relativo alla commissione di intermediazione, pari a euro 1675,18 solo parzialmente è stato trattenuto da quest'ultima, in quanto euro 400,08 sono stati versati alla cessionaria del credito. Ha offerto la somma di euro 902,03, di cui euro 741,51 a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni dell'intermediario mutuante, al netto dell'importo già rimborsato in sede di conteggio estintivo, euro 140,52 a titolo di rimborso degli oneri assicurativi non maturati, al netto dell'importo già retrocessi dalla compagnia di assicurazione, nonché euro 20,00 per spese di procedura. Ciò posto, ha chiesto il rigetto di ogni maggior pretesa avanzata dal ricorrente.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio della equa riduzione del costo dello stesso, sancita dall'art. 125-*sexies* del TUB. Al riguardo, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso al cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali anche a seguito della riunione tra i Presidenti del 24 giugno 2016, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste del cliente, relative al contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	58	rate residue	62				
Oneri sostenuti				Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Commissioni intermediario mutuante				1.675,18	865,51	341,00	524,51
Commissioni varie (al netto degli oneri erariali)				690,00	356,50		356,50,
Oneri assicurativi				2.049,60	1.058,96	918,44	140,52
Totale							1.021,53

Viene, pertanto, accolta la domanda di rimborso pari a euro 1.021,53 oltre interessi. Infine, conformemente all'orientamento espresso dai Presidenti dei Collegi nella riunione del 24 giugno 2016, la domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.021,53, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 337 del 18 gennaio 2017

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI